

(Ragione Sociale T.O.), in collaborazione con **Mondial Assistance**, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **(Ragione Sociale T.O.)**. Per le garanzie **Bagaglio, Assistenza alla Persona e Spese Mediche, Interruzione Viaggio**, le condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza. Per la garanzia **Annullamento Viaggio** le condizioni sono tutte qui di seguito riportate.

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.c.a.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: : il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dall'Assicurato a Mondial Assistance.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

"Annullamento Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruito del primo servizio contrattualmente convenuto;

"Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Rimborso Interruzione Viaggio"

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di **30 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali sono a carico dell'Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- ◆ quarantene;
- ◆ epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
 - chiusura di scuole,
 - chiusura di aree pubbliche
 - limitazione di trasporti pubblici in città
 - limitazioni al trasporto aereo;

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborsa la penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del titolare dell'azienda o dello studio associato;
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
 - incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
 - calamità naturali.
- motivi professionali che impediscano il fruito delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
 - licenziamento,
 - nuova assunzione;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato
 - a tutti i suoi familiari
 - a uno dei compagni di viaggio
- purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

1.2. Scoperto

- **nessuno scoperto** se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/Viaggiatore;
- **20%** sul danno risarcibile con il minimo di **€ 25,00** per persona per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- dolo e colpa grave dell'Assicurato;
- malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- forme depressive;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- l'importo massimo assicurabile per persona è di **€ 10.000,00**;
- qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;
- Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO - Effetti Personali

2.1 Oggetto

Mondial Assistance indennizzerà l'Assicurato per i danni materiali e diretti a lui derivati da **furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio** del bagaglio personale.

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di **€ 150,00** per periodo assicurativo, Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata.

2.2 Esclusioni

La garanzia non è operante per i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- derivanti o imputabili a:
 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;
 - bagnamento e colaggio di liquidi;
- verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

L'indennizzo sarà corrisposto:

- con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati". L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod.Civ.;
- con il limite per oggetto di **€ 150,00** e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

3.1 Oggetto

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

- consulenza medica telefonica**, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato;
- invio gratuito di un medico**, per le urgenze in Italia, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, ove sia accertata l'urgenza della prestazione, La Centrale Operativa organizzerà il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino;
- segnalazione di un medico specialista**. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- f) **assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
- g) **spese mediche**. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
 - al pagamento diretto fino a:
 - € 5.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
 - € 500,00 viaggi con destinazione Italiadelle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Mondial Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:

2) al rimborso fino a:

- € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
- € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:

- € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
- € 500,00 viaggi con destinazione Italia

delle spese:

- per visite mediche,
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
- per cure ambulatoriali,
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
- di soccorso e ricerca in mare e montagna.

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:

- mediche di bordo;
- per cure odontoiatriche urgenti;

I RIMBORSI SARANNO EFFETTUATI CON L'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA DI € 50,00 PER SINISTRO

- h) **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento;
- i) **rientro accompagnato di un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Mondial Assistance, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- l) **rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- m) **viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia-Europa ed a 15 giorni nel Mondo. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
- n) **pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- o) **rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- p) **reperimento ed invio di medicinali urgenti** irrimediabili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- q) **trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- r) **protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- s) **trasporto della salma** fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;
- t) **anticipo di denaro** fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u) **costituzione della cauzione penale** fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- v) **reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 500,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

- a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 3.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- c) interruzione volontaria della gravidanza;
- d) cure riabilitative;
- e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espianzi e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- k) guerra anche civile, che coinvolga l'Assicurato dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità ovvero in quanto ne risulti sorpreso mentre si trovi in viaggio in un paese in pace alla sua partenza;
- l) esplosioni nucleari e contaminazioni radioattive, sconvolgimenti della natura, terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- m) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";
- b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;
- c) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Mondial Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
- e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO

4.1. Oggetto

Mondial Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerente i soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma l);

- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell'Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e).

4.2. Disposizioni e Limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

5. IN CASO DI SINISTRO

5.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato:

- a) darne immediato avviso scritto, comunque entro **5 giorni** da quello in cui si è verificato l'evento, a Mondial Assistance Italia S.p.A. specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i suoi dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il suo recapito; ed allegando
 - copia dell'Estratto Conto di Prenotazione;
- b) trasmettere anche successivamente
- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
 - certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
 - copia dell'Estratto Conto di Penale emesso dall'Operatore Turistico;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
 - nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice Iban.

BAGAGLIO

- a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro **10 giorni** dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
- b) allegare:
- Certificato Assicurativo;
 - in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:*
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
 - in caso di furto, scippo o rapina:*
 - copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.

Per richieste di rimborso spese mediche direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto a Mondial Assistance Italia S.p.A. entro **10 giorni** dal rientro, specificando:
- le circostanze dell'evento;
 - i dati anagrafici, il Codice il recapito, il nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice Iban;
- b) allegare
- Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro **5 giorni** dal rientro a Mondial Assistance Italia S.p.A., specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito. Allegare:

- il Certificato Assicurativo;
- l'estratto conto di prenotazione.

Mondial Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

"TABELLA CAPITALI ASSICURATI"

GARANZIE	DESTINAZIONE DEL VIAGGIO		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
ANNULLAMENTO VIAGGIO	COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO AD UN MASSIMO DI €10.000,00		
BAGAGLIO			
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio	€ 500,00	€ 750,00	€ 750,00
Limite per oggetto	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Acquisti di prima necessità	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE			
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.	€ 500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:			
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
INTERRUZIONE VIAGGIO			
		Rimborso pro -rata	

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo

Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come determinato dalla seguente:

Tabella premi individuali da aggiungere al costo del viaggio		
Costo del viaggio	Premio	(di cui imposte)
Fino a € 500,00	€ 12,00	€ 1,68
Fino a € 1.000,00	€ 24,00	€ 3,38
Fino a € 2.000,00	€ 48,00	€ 6,78
Fino a € 3.000,00	€ 72,00	€ 10,13
Fino a € 4.000,00	€ 96,00	€ 13,52
Fino a € 5.000,00	€ 120,00	€ 16,89
Fino a € 6.000,00	€ 144,00	€ 20,28
Fino a € 7.000,00	€ 168,00	€ 23,65
Fino a € 8.000,00	€ 192,00	€ 27,02
Fino a € 10.000,00	€ 240,00	€ 33,79

Il capitale massimo assicurabile è di € 10.000,00 per persona

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web

www.ilmiosinistro.it

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Servizio Liquidazione Danni
P.le Lodi, 3 - 20137 Milano

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano.

I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da **Mondial Assistance Italia S.p.A.**, da società del gruppo **Mondial Assistance** in Italia e da terzi a cui essi saranno comunicati al fine di fornirle le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Le chiediamo, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati necessari per la suddetta finalità.

Qualora ci fossero da lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili.

Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da lei eventualmente fornitici.

Senza i suoi dati, non potremmo fornirle il servizio in tutto o in parte.

I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirle il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del **Gruppo Mondial Assistance** in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA SPA

- Sede Legale**

P.le Lodi, 3 - 20137 MILANO (Italia)

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Impresa iscritta all'Albo delle Imprese Assicurative al nr. 100112, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 [G.U. 08.09.1993 nr. 211] e successivi provvedimenti autorizzativi.

Società del Gruppo Mondial Assistance Italia, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi il 26.11.2008 al nr. 033.

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

Mondial Assistance Italia S.p.A.

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@mondial-assistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto

- Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata alla Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda alla Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza. Si raccomanda inoltre di inserire la presente nota anche nei documenti contrattuali (libretti, certificati, leaflet, ecc...) destinati ad eventuali terzi beneficiari, qualora diversi dalla contraente.